

REPUBBLICA ITALIANA

la

Corte dei conti

Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del

Governo e delle Amministrazioni dello Stato

formata dai Magistrati: Pietro DE FRANCISCIS, Presidente;

componenti: Ermanno GRANELLI (relatore), Francesco PETRONIO,

Giuseppa MANEGGIO, Franco MASSI, Luisa D'EVOLI, Fabio Gaetano

GALEFFI, Riccardo VENTRE, Giuseppe Maria MEZZAPESA, Mario

PISCHEDDA, Anna Luisa CARRA.

nell'adunanza del 28 agosto 2014

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato
con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161 contenente modificazioni
al predetto Testo Unico;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche e
integrazioni;

VISTI, in particolare, l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e
l'art. 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge
20 dicembre 1996, n. 639;

VISTA la legge 24 novembre 2000, n. 340 e in particolare l'art. 27;

VISTO il "*Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di
controllo della Corte dei conti*", approvato con deliberazione delle Sezioni

Riunite n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000, modificato da ultimo, con Provvedimento del Consiglio di Presidenza in data 24 giugno 2011 (G.U. n. 153 del 4 luglio 2011);

VISTI il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 giugno 2014 di conferma del dott. Stefano SCALERA nell'incarico di direttore dell'Agenzia del demanio fino al 16 ottobre 2014, data di scadenza del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 2011 e dei decreti del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012 e 29 luglio 2013;

VISTA la richiesta di deferimento al Collegio del Consigliere delegato al controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze n. 40834981 in data 21 agosto 2014;

VISTA l'ordinanza del Presidente f.f. in data 22 agosto 2014 di convocazione per il giorno 28 agosto 2014 della Sezione del controllo per l'esame della questione proposta;

VISTA la nota della Segreteria n. 24793 in data 22 agosto 2014, con la quale la predetta ordinanza di convocazione è stata inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: Segretariato generale, Dipartimento della Funzione pubblica, Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile; al Ministero dell'economia e delle finanze: Ufficio di Gabinetto, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

UDITO il relatore, Cons. Ermanno GRANELLI;

UDITI il dott. Mauro FALCO, dirigente dell'Ufficio per l'analisi dei

processi e la comunicazione del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze e il dott. Giuseppe PARISE, dirigente dell'Ufficio di coordinamento e segreteria del Capo del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze;

con l'assistenza della dott.ssa Maria Enrica DI BIAGIO, in qualità di Segretario verbalizzante.

Ritenuto in

FATTO

Il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 2014, di conferma del dott. Stefano SCALERA nell'incarico di Direttore dell'Agenzia del Demanio fino al 16 ottobre 2014, è pervenuto all'Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze in data 18 luglio 2014.

In sede di esame istruttorio sono emerse perplessità e, conseguentemente, sono stati richiesti all'Amministrazione da parte dell'Ufficio di controllo competente, chiarimenti (esposti nel rilievo istruttorio del 22 luglio 2014, prot. 21897) in ordine ai seguenti profili:

"Nelle premesse del provvedimento viene richiamato, come norma in base alla quale detta conferma viene adottata, l'art. 19, comma 8 del d.lgs. 165/2001, a mente del quale gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi del comma 3 del medesimo art. 19 cessano entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Considerato che il Governo in carica ha ottenuto la fiducia del Parlamento in data 25

febbraio c.a. e che la delibera preliminare del Consiglio dei Ministri di avvio della procedura di conferma dell'incarico in questione risulta adottata solo nella riunione del 13 giugno u.s., il provvedimento risulta adottato oltre il predetto termine di novanta giorni"

In esito a detta richiesta, l'Amministrazione ha inoltrato una nota di risposta (in data 12 agosto 2014 prot. 24417) con la quale sono stati forniti i seguenti elementi di chiarimento:

"...Al riguardo si evidenzia come la procedura de qua sia disciplinata dall'art. 67, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di contenuto analogo a quanto previsto dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 165/2001 che recita il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze.

Si tratta dunque di una procedura che vede coinvolti più organi dello Stato che, necessariamente, intervengono in diversi momenti temporali. Tra di essi il primo atto – che la norma considera essenziale e indefettibile – è la proposta del Ministro competente senza la quale i successivi atti non possono aver luogo e che, dunque, non può che essere considerato l'atto di avvio della procedura.

Nel caso di specie, la proposta di conferma del dott. SCALERA è stata formulata dal Ministro dell'economia e delle finanze in data 26 maggio 2014 e, dunque, nel rispetto del termine dei 90 giorni previsto dal citato art. 19, comma 8.

Che questa sia l'interpretazione del combinato disposto dell'art. 67, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e dell'art. 19,

commi 3 e 8, emerge dai seguenti elementi.

La proposta del Ministro è l'unico atto, nei procedimenti de quibus, di cui è possibile conoscere con certezza la data di perfezionamento. Dalla formulazione alla successiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, infatti, può trascorrere anche un lasso temporale, non sempre prevedibile anche per cause non riconducibili alla volontà del Governo come, ad esempio impegni internazionali, situazioni di crisi ecc. Diversamente, dovendo tener conto di possibili imprevisti e/o impegni che non rendano possibile la convocazione del Consiglio dei Ministri, il termine di novanta giorni previsto dalla legge si ridurrebbe di molto, in contrasto con lo spirito della norma. La formazione della volontà dell'Autorità politica volta alla conferma o eventuale attribuzione di nuovo incarico richiede tempi e procedure complesse inconciliabili con una compressione del tempo residuo a disposizione. La compressione del periodo andrebbe inoltre a tutto discapito, anche nel caso di conferme, della continuità dell'azione amministrativa e della posizione giuridica degli interessati.

Peraltro, si rileva che con la proposta del Ministro sopra richiamata non è stata chiesta l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri per la deliberazione preliminare, bensì di attivare direttamente la procedura finalizzata ad acquisire il parere della Conferenza unificata ai sensi del citato articolo 67, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999 (la mancata convocazione della Conferenza unificata in tempi brevi ha determinato il passaggio in Consiglio dei Ministri per la deliberazione preliminare). Tale procedura è stata seguita

anche in occasione della conferma dei capi Dipartimento e dei Direttori delle Agenzie avvenuta all'atto dell'insediamento del Governo MONTI sempre in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19, comma 8, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ove non vi è stata la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri. In tali occasioni si è ritenuto di superare la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, partendo dal presupposto che l'atto dell'avvio della procedura di conferma sia rinvenibile, come nel caso in trattazione, nella proposta firmata dal Ministro dell'economia e delle finanze".

A sostegno di tale tesi l'Amministrazione ha citato la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di *spoils system* (sentenze nn. 103, 104 del 2007, 161, 351 del 2008, 34 e 81 del 2010 e 124 e 246 del 2011) che ne limiterebbe la portata sia dal punto di vista soggettivo (ruoli apicali e diretta collaborazione con l'Autorità politica), sia dal punto di vista oggettivo alla luce dei principi di continuità dell'azione amministrativa e di rispetto dei contratti individuali di lavoro dei dirigenti interessati.

Ha sostenuto, inoltre, l'Amministrazione che, secondo la giurisprudenza della Corte, *"le norme che prevedono un meccanismo di cessazione automatica, ex lege e generalizzata degli incarichi si pongono, salvo le eccezioni sopra indicate, generalmente in contrasto, in carenza di idonee garanzie procedurali, con i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità di cui agli artt. 97 e 98 della Costituzione e, in particolare, con il principio di continuità dell'azione amministrativa che è strettamente correlato a quello di buon andamento dell'azione*

stessa. Per la Corte costituzionale, infatti, a differenza di quanto accade nel settore privato, nel quale il potere di licenziamento del datore di lavoro è limitato allo scopo di tutelare il dipendente, nel settore pubblico il potere dell'Amministrazione di esonerare il dirigente dall'incarico e di risolvere il relativo rapporto di lavoro è circondato da garanzie e limiti che sono posti non solo e non tanto nell'interesse del soggetto da rimuovere, ma anche e soprattutto a protezione di più generali interessi collettivi.

Anche in questo senso, proprio perché incide su posizioni soggettive in essere, la stessa Corte qualifica le ipotesi di spoils system quali eccezionali nel nostro ordinamento: l'eccezionalità va, conseguentemente, valutata anche alla luce dei principi di rango costituzionale sopra richiamati (continuità dell'azione amministrativa, buon andamento, espressamente citati nelle premesse del provvedimento in esame) che, se giustificano interpretazioni restrittive con riferimento alla facoltà di risoluzione anticipata del rapporto, imporrebbero al contrario interpretazioni estensive laddove invece, come nel caso di specie, l'intenzione dell'Amministrazione sia di conservare gli effetti del contratto confermando il dirigente interessato.

Sembrerebbe non conforme ai principi dettati dalla Corte, a fronte della volontà manifestata nei 90 giorni da parte del Ministro dell'economia e delle finanze di garantire continuità amministrativa all'Agenzia del demanio, darne una lettura restrittiva in cui il tempo a disposizione per l'Amministrazione per la conferma degli interessati venga ulteriormente ridotto sacrificando così proprio i principi di

continuità e buon andamento esaltati dalla Corte costituzionale. Ciò anche considerando i principi in materia di favor prestatoris a tutela del lavoratore: la mancata registrazione, infatti, comporterebbe il venir meno dell'incarico del dott. SCALERA".

La stessa giurisprudenza della Corte dei conti, sempre secondo l'Amministrazione, parrebbe essere nel senso che "nel caso di incarichi dirigenziali di vertice che sottendono un rapporto fiduciario con l'Autorità politica, il momento iniziale del procedimento sia l'atto di proposta e designazione del Ministro. La delibera n. 5/2013, emessa dalla Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato precisa, infatti, che nel caso (quale quello di specie) di conferimento di incarichi di vertice, destinati a decadere con il cambio dell'Organo politico che ha provveduto alla nomina, la designazione da parte dell'Organo stesso concretizza il momento in cui si manifesta la volontà dell'Amministrazione di conferire un incarico dirigenziale, a tutela del principio di imparzialità della Pubblica amministrazione, in grado di costituire il dies a quo per il procedimento di conferimento o conferma dell'incarico e quindi idoneo ad interrompere il termine dei 90 giorni nel caso di specie.

Nella delibera è, infatti, specificamente affermato che le eventuali ipotesi di designazione da parte dell'Organo politico che, prescindendo dalla data di pubblicazione della vacanza del posto, possano concretizzare il momento in cui si manifesta la volontà dell'amministrazione di conferire un incarico dirigenziale... sono rinvenibili esclusivamente nei casi di conferimento di incarichi fiduciari,

da considerare assolutamente eccezionali e riferibili ad incarichi di vertice, come tali destinati a decadere con il cambio dell'Organo politico, che ha provveduto alla nomina".

La risposta dell'Amministrazione non è apparsa, all'Ufficio, idonea a superare le perplessità formulate con il foglio di rilievo in ordine alla legittimità dell'atto.

L'Amministrazione ha affermato che la proposta del Ministro, indefettibile ed essenziale sia da considerare l'atto di avvio della procedura (formulata, nel caso di specie, in data 26 maggio 2014). Su tale punto l'Ufficio ha concordato, non ritenendo tuttavia convincente la tesi in base alla quale la proposta sia, da sola, sufficiente a perfezionare il procedimento di conferma che ha un suo *iter* ben definito dalla legge. La proposta è, infatti, secondo l'Ufficio, l'atto giuridico con il quale un soggetto, nell'interesse pubblico, sollecita l'adozione di una decisione definitiva da parte di un organo e, nel contempo, esprime il suo giudizio sul contenuto da dare al conseguente provvedimento.

Ad avviso dell'Ufficio, la proposta non è, quindi, un provvedimento, bensì un atto endoprocedimentale. Si può considerare, al contempo, sia quale manifestazione di volontà, in quanto atto d'iniziativa del procedimento, sia dichiarazione di scienza, in quanto esprime un giudizio sul contenuto dell'atto terminale del procedimento stesso. Ciò la distingue dalla richiesta, con la quale si sollecita l'avvio del procedimento ma non si esprime alcun giudizio, e dal parere, che è dichiarazione di giudizio, ma non atto d'iniziativa del procedimento. Rientrano fra i meri atti le proposte che sono quegli atti (nel diritto

amministrativo) con i quali, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, un organo segnala a un altro organo l'opportunità che quest'ultimo emetta un provvedimento definitivo.

Ove si ritenesse che la proposta del Ministro, intesa come avvio del procedimento, fosse di per sé idonea a far scaturire gli effetti giuridici (di conferma nell'incarico, nel caso di specie) riconducibili al provvedimento conclusivo del procedimento, la deliberazione del Consiglio dei Ministri avrebbe un valore meramente ricognitivo.

La tesi esposta dal Ministero dell'economia e delle finanze potrebbe, sempre secondo l'Ufficio, arrecare un *vulnus* alla fase collegiale dell'esercizio delle funzioni governo che trova nella deliberazione del Consiglio dei Ministri la sua espressione più alta: tale organo, infatti, dovrebbe limitarsi a recepire, senza alcuna possibilità di incidere sulla scelta discrezionale, la proposta del Ministro.

Secondo l'Ufficio si deve, peraltro, contestare anche quanto dedotto dall'Amministrazione laddove ritiene che la proposta del Ministro sia l'unico atto con data certa e che il termine di 90 giorni comprimerebbe tale periodo a discapito della continuità dell'azione amministrativa e della posizione giuridica degli interessati.

Nella relazione di deferimento al Collegio si sottolinea, altresì, che procedimenti relativi agli specifici provvedimenti citati dall'Amministrazione a sostegno della propria tesi si sono perfezionati tutti entro il termine di 90 giorni che la legge prevede.

Appaiono, invero, non conferenti i riferimenti alle sentenze della Corte Costituzionale che mai si è pronunciata in merito alla perentorietà

del termine che interessa.

Parimenti inconferente è apparso all'Ufficio di controllo il riferimento alla delibera 5/2013 della Sezione del controllo di legittimità. La vicenda dalla quale è scaturita la delibera riguardava un dirigente di seconda fascia ed il conferimento dell'incarico dirigenziale di livello non generale di componente effettivo del Collegio dei sindaci dell'INAIL e le norme non prevedevano un termine, come nel caso di specie, entro il quale doveva aversi la conferma.

Tutto ciò premesso, non ritenendo superate dalla risposta dell'Amministrazione le perplessità esposte, il magistrato istruttore ha proposto di sottoporre la questione all'esame della Sezione perché possa deliberare in ordine alla registrazione del provvedimento in oggetto.

Il Consigliere delegato, nel condividere i profili di dubbio emersi in sede istruttoria, ha deferito la questione all'esame del Collegio.

In data 27 agosto 2014 l'Amministrazione ha fatto pervenire una memoria (a firma del Capo di Gabinetto), nella quale sono state sostanzialmente ribadite le tesi esposte nella precedente nota di risposta alle osservazioni dell'Ufficio di controllo.

DIRITTO

La Sezione è chiamata a pronunciarsi sull'ambito di operatività del termine di cui all'art. 19, comma 8 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, norma che si riferisce agli incarichi di Segretario generale di ministeri, agli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e a quelli di livello equivalente, nonché, ai sensi dell'art. 2, comma 160, decreto-legge 3 ottobre 2006,

n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286, anche ai direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali. E, più in particolare, sull' idoneità della proposta in data 26 maggio 2014, a firma del Ministro dell' economia e delle finanze, di conferma nell' incarico di direttore dell' Agenzia del demanio, al dott. Stefano SCALERA, a produrre effetti interruttivi del termine previsto dal citato comma 8, dell' art. 19 del d. lgs. 165 del 2001.

A tal fine appare necessario un breve inquadramento sistematico della disposizione in esame. Il comma 8 dell' art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è stato sostituito dall' art. 3, comma 1, lett. i), della legge 15 luglio 2002, n. 145, successivamente modificato, prima, dall' art. 2, comma 159, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286), poi dall' art. 40, comma 1, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Nel testo vigente la norma dispone la cessazione degli incarichi dei dirigenti di prima fascia "apicali" di cui al comma 3 del medesimo art. 19 del d. lgs. 165 del 2001 e dei direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali "*decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo*".

La norma in parola costituisce, in sostanza, l' asse portante dell' istituto dello *spoils system*. È, infatti, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data in cui il Governo ottiene la fiducia che si deve esercitare il potere discrezionale - posto dalla legge in capo all' Autorità politica - di scegliere nuovi dirigenti di prima fascia apicali, ovvero, di confermare i titolari degli uffici in carica. Il Legislatore ha ritenuto di

stabilire che, nell'ambito di un *tempus deliberandi* di novanta giorni, gli organi di direzione politica della nuova compagine governativa che ha ottenuto la fiducia, manifestino espressamente la volontà di confermare nell'incarico i dirigenti assoggettati al regime dello *spoils system*, ovvero di sostituirli con altri. L'effetto che deriva dalla mancata conferma entro il suddetto termine è, per legge, l'automatica cessazione dell'incarico.

La questione che si pone, con riferimento alla fattispecie concreta all'esame della Sezione, è in quale fase del procedimento di conferma del direttore di Agenzia del demanio (ma più in generale per tutti i provvedimenti di conferma dei dirigenti generali apicali) si debba ritenere validamente espressa la volontà dell'Amministrazione di mantenere il dirigente nell'incarico ricoperto.

Sostiene il Ministero dell'economia e delle finanze che tale fase sia da individuare nel momento in cui si pone in essere l'atto di avvio della procedura dei cui all'art. 67, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 -che prevede che il direttore di un'agenzia (anche fiscale) sia nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze - e cioè, quindi, alla data di formalizzazione della proposta del ministro.

La tesi non appare fondata. La proposta, infatti, atto indefettibile ed essenziale per l'avvio del procedimento di conferma di dirigenti apicali, non è di per sé idonea ad esprimere la volontà dell'autorità politica che, per incarichi di altissimo rilievo, come quelli ai quali si applica il regime dello *spoils system*, si esprime in una fase più avanzata

del procedimento. A tal riguardo giova considerare che la proposta è atto endoprocedimentale idoneo a dare impulso al procedimento che, al tempo stesso, esprime anche un giudizio sul contenuto del provvedimento finale. Si potrebbe ipotizzare (come sembra evincersi dalle indicazioni contenute nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2002, recante "Modalità applicative della legge sul riordino della dirigenza") che l'effetto impeditivo della cessazione dell'incarico possa prodursi esclusivamente con l'adozione del provvedimento formale di conferma (e perciò con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica entro il termine dei novanta giorni dall'ottenimento della fiducia) o, addirittura, con la registrazione dell'atto da parte della Corte dei conti.

Ciò, ad avviso della Sezione, produrrebbe una compressione eccessiva del tempo a disposizione dell'autorità politica per valutare l'opportunità di continuare ad avvalersi della collaborazione di un dirigente di prima fascia apicale. Si deve al riguardo evidenziare che nel procedimento di nomina di tali dirigenti il decreto del Presidente della Repubblica lungi da essere un atto presidenziale proprio (nel quale viene espressa la volontà del titolare della più alta Magistratura della Repubblica), deve essere annoverato tra gli atti attraverso i quali il Presidente della Repubblica esercita funzioni di controllo (nella specie sulla regolarità dell'intero procedimento), potendo richiederne il riesame, ma senza poter incidere sulla determinazione del contenuto. In altre parole, trattasi di atti, espressione della funzione amministrativa, formalmente presidenziali ma sostanzialmente governativi, il cui

contenuto è rimesso alla volontà del Governo.

Il momento al quale ricondurre gli effetti confermativi dell'incarico di dirigente di prima fascia apicale, va, ad avviso della Sezione, individuato nella fase decisoria della deliberazione del Consiglio dei Ministri. E', infatti, collegialmente che si esprime la volontà del Governo di nominare o confermare un dirigente di prima fascia apicale ed è a quella data che se ne dà notizia all'esterno con il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri.

È, al riguardo da considerare che tra le finalità della norma contenuta nell'art. 19, comma 8, del d. lgs. 165 del 2001 è da ricomprendere, oltre a quella di sollecitare decisioni ispirate ai principi di buon andamento e di continuità amministrativa, anche quella di rendere note - anche all'esterno della pubblica amministrazione - le persone fisiche titolari degli incarichi in parola, al fine di garantire la certezza dei rapporti giuridici.

La deliberazione del Consiglio dei Ministri è certamente, come la proposta di avvio, atto endoprocedimentale, ma ad essa possono essere riconosciuti i caratteri della decisorietà e della conoscibilità che sono richiesti dalla legge perché possano prodursi quegli effetti dell'atto di conferma idonei ad impedire la cessazione dell'incarico determinata dallo spirare del termine.

Non appare, peraltro, conferente il richiamo alla giurisprudenza della Corte Costituzionale che si riferiva a norme che prevedevano meccanismi di cessazione automatica *ex lege* e generalizzata degli incarichi. Per ciò che concerne la cessazione di cui all'art. 19, comma 8

(nell'attuale testo), la Corte costituzionale (sentenza n. 34 del 2010) ha, invece, affermato il principio in base al quale le disposizioni legislative che ricollegano al rinnovo dell'organo politico l'automatica decadenza di titolari di uffici amministrativi (c.d. *spoils system*) sono compatibili con l'art. 97 Cost. qualora si riferiscano a soggetti che: a) siano titolari di "organi di vertice " dell'amministrazione e b) debbano essere nominati *intuitu personae*, cioè sulla base di "valutazioni personali coerenti all'indirizzo politico regionali".

Né pare rilevante a sostegno della legittimità del provvedimento di conferma del dott. SCALERA il *favor prestatoris* richiamato dall'Amministrazione. Non sembra, infatti, un trattamento di particolare favore attendere l'ultimo giorno (dei novanta previsti dalla legge) per la formulazione della proposta di conferma. Al contrario, il tempestivo invio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri della proposta stessa, ai fini della necessaria deliberazione dell'Organo collegiale entro il predetto termine, assicura al contempo maggiori garanzie, sia all'interessato prestatore di lavoro, sia all'Amministrazione proponente.

Tanto premesso, ritiene la Sezione che, non essendo stata adottata la deliberazione del Consiglio dei Ministri nel termine di novanta giorni, la mera proposta del Ministro dell'economia e delle finanze non sia idonea a produrre gli effetti confermativi del dott. SCALERA nell'incarico di direttore dell'Agenzia del demanio e che, pertanto, il provvedimento all'esame sia da ritenersi non conforme a legge.

P.Q.M.

La Sezione ricusa il visto e la conseguente registrazione dell'atto

specificato in epigrafe.

Il Presidente

Pietro De Franciscis

Il Relatore

Ermanno Granelli

Depositata in Segreteria il 5 settembre 2014

Il Dirigente

Dott.ssa Paola LO GIUDICE